



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO**

01100 - Viterbo - Via Igino Garbini,78/a - Tel. 0761/2931 Fax 0761/227303 C.F.
80000910564 - P.IVA – 00061420568

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI FINO ALL’IMPORTO DI € 1.000.000,00
(art. 36 del D.LGS. 18.04.2016 n. 50, pubblicato
sulla G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91 – S.O. n. 10 così
come modificato dal D.Lgs 56/2017).**

approvato con Delibera Commissario Straordinario n. 20 del 23/05/2017

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento di lavori fino all'importo di € 1.000.000,00, al fine di assicurare procedure e modalità operative uniformi, trasparenti e certe, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché dei principi di rotazione, non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento attua – con riguardo all'oggetto sopra indicato - le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (di seguito solo Codice), del D.Lgs n.56/2017 Correttivo del Codice, delle *"Linee Guida Attuative del nuovo Codice degli Appalti"*, nonché del D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore,
2. Con riguardo alle *"Linee Guida Attuative ANAC del nuovo Codice degli Appalti"* sono state considerati, ai fini della redazione del presente Regolamento, i Documenti di consultazione concernenti le *"Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"* (di seguito, più brevemente *"Documento di consultazione per i contratti sotto soglia"*), la *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"* (di seguito *"Documento di consultazione sul RUP"*), i *"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"* (di seguito *"Documento di consultazione sui commissari di gara"*), le *"Linee Guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa"* (di seguito, *"Documento di consultazione sull'offerta economicamente più vantaggiosa"*).
3. Al momento dell'entrata in vigore degli ulteriori provvedimenti attuativi previsti dall'art. 216 del Codice (*"disposizioni transitorie e di coordinamento"*), con la conseguente abrogazione del D.P.R. n. 207/2010, il presente Regolamento recepirà automaticamente la nuova normativa in sostituzione di quella abrogata, in attesa del formale adeguamento del suo contenuto, che dovrà comunque intervenire nei tempi più brevi possibili.

ART. 3 - CALCOLO DEL VALORE DELL'AFFIDAMENTO

1. Il calcolo del valore stimato dell'appalto, ai fini della individuazione della disciplina applicabile a ciascun affidamento, è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA (art. 35 del Codice, anche richiamato dall'art. 36). I prezzi sono determinati sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente

o sulla base di analisi dei prezzi relative ad articoli non presenti nel prezzario regionale vigente, dedotte da prezzari ufficiali. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 dell'anno successivo così come previsto dall'art. 23 del codice, come modificato dal D.Lgs 56/2017. La modifica dei valori previsti dall'art. 36, co. 2, lett. a), b), c) o d) comporta – per le procedure di affidamento avviate successivamente alla sua entrata in vigore - l'automatica modifica dei corrispondenti valori previsti dal presente Regolamento e l'adeguamento delle relative previsioni. L'aggiornamento del Prezzario indicato al co. 1 si applicherà automaticamente – per le procedure di affidamento avviate successivamente alla sua entrata in vigore – per la determinazione del valore degli affidamenti e per la redazione dei preventivi oggetto del presente Regolamento.

ART. 4 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

E' vietato il frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di escludere l'applicazione della disciplina del Codice sulle procedure ordinarie, o comunque della disciplina del Codice o del presente Regolamento per affidamenti di importo maggiore.

ART. 5 – ACCORPAMENTO DI LAVORI IN UN UNICO AFFIDAMENTO

Per gli affidamenti relativi a lavori di modesta entità, l'Azienda potrà provvedere, qualora possibile sotto il profilo tecnico e temporale (tenuto conto della data in cui è insorta la necessità delle opere e dei tempi necessari per l'esecuzione delle stesse), all'accorpamento in un'unica procedura di più lavori, anche relativi a diversi fabbricati ed a diverse tipologie di lavori.

ART. 6 – CONFLITTI DI INTERESSE

1. Al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, è dovere del personale dell'Azienda astenersi dal partecipare allo svolgimento di procedure di affidamento in ogni ipotesi di conflitto di interesse.
2. Ricorre la situazione di conflitto di interesse quando il dipendente che può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato della procedura di affidamento, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura stessa. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62.



3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al co. 2 è tenuto a darne comunicazione all'Azienda, ad astenersi dal partecipare alla procedura di affidamento. La mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente, salve le altre ipotesi di responsabilità contabile e penale.

4. Le disposizioni dei co. 1, 2 e 3 si applicano anche a chiunque eserciti poteri gestionali dell'Azienda e valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

ART. 7 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. All'affidamento dei lavori di importo **inferiore ad € 1.000.000,00**, oggetto del presente Regolamento, si procede secondo le seguenti modalità:

a) **per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00** mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2a del Codice così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 secondo la disciplina di cui al successivo art. 8, o mediante amministrazione diretta;

b) **per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00**, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati tramite gli elenchi di operatori economici predisposti dall'Azienda, da aggiornare periodicamente, o sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, nonché nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) **per i lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00**, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati tramite gli elenchi di operatori economici predisposti dall'Azienda, da aggiornare periodicamente, o sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, nonché nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Per tutti gli affidamenti previsti dal precedente co.1, è fatta **sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie**, fermo quanto previsto dall'art. 36, co. 9 del Codice in ordine alla riduzione dei termini.

3. Per gli affidamenti di importo **pari o superiore ad € 1.000.000,00** si ricorre alle procedure ordinarie (art. 59 e ss. Codice).



ART. 8 - COMPETENZE

1. L'affidamento dei lavori oggetto del presente Regolamento avviene sulla base di **determina a contrarre** assunta dal Dirigente del Servizio Tecnico ovvero dal Direttore Generale. In ragione dei principi di trasparenza e pubblicità l'affidamento deve essere pubblicato sul profilo del committente, sezione Amministrazione trasparente/ bandi e contratti.
2. Lo **svolgimento, il coordinamento ed il controllo** della procedura di affidamento competono al Responsabile del Procedimento, nominato con apposita determinazione tra il personale del Servizio Tecnico. Per la esatta individuazione della figura del Responsabile del Procedimento si rinvia all'art. 31 del Codice ed al "*Documento di consultazione sul RUP*".
3. La **stipula del contratto** compete al soggetto che ha adottato la determina a contrarre ai sensi del co.1.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, a) con atto pubblico notarile informatico, ovvero b) con modalità elettronica b1) in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante dell'Azienda, o b2) mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata, ovvero c) per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 32, co. 14, del Codice).
4. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 150.000,00 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, co. 10, lett. b del Codice).

ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'individuazione degli operatori economici avviene mediante selezione dagli elenchi costituiti in conformità alla disciplina dell'art. 5 lett. A), co. 7 e 8 delle "*Documento di consultazione per i contratti sotto soglia*" (art. 36, co. 7 del Codice, così come modificato dal D.Lgs 56/2017), ovvero – in assenza di elenchi - tramite indagini di mercato effettuate dall'Azienda, in conformità alla disciplina dell'art. 5 lett. A), co. 4 delle Linee Guida sopra indicate, mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente – sezione Amministrazione trasparente / bandi e contratti - per un periodo non inferiore a quindici giorni (salva la riduzione del termine per ragioni di urgenza), specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

ART. 10 - AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00

1. I lavori per importi **inferiori ad € 40.000,00** verranno affidati, **salva la possibilità di ricorrere all'amministrazione diretta**, "mediante **affidamento diretto**, anche senza previa consultazione di due operatori economici", secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2a del Codice, così come modificato dal D.Lgs 56/2017.

2. L'affidamento dei lavori osserverà la seguente procedura.

- Ricevuta la richiesta di intervento, il Responsabile dell'Ufficio o Sezione (Manutenzione, Patrimonio e Costruzioni) provvede a disporre un sopralluogo tecnico per la individuazione dei lavori da eseguire e la stima del valore, secondo l'art. 3 del presente Regolamento.

- Il Responsabile dell'Ufficio o Sezione comunica al Dirigente del Servizio Tecnico i lavori da eseguire e la stima effettuata e qualora necessario ai fini di una consapevole formulazione dell'offerta, cura la redazione del progetto delle opere con il relativo elaborato grafico e relazione descrittiva.

- Il Direttore Generale (secondo le competenze individuate dall'art. 8 del presente Regolamento), preso atto della comunicazione del Responsabile dell'Ufficio o Sezione, autorizza l'avvio del procedimento, nominando il RUP e gli eventuali tecnici che dovranno seguire i lavori;

- Il Responsabile del Procedimento provvede alla individuazione dell'operatore economico tratto dagli elenchi predisposti dall'Azienda, in osservanza del principio della rotazione, procede a prendere contatti con lo stesso e richiede, se necessario, l'effettuazione di un sopralluogo e la presa visione della documentazione tecnica. Successivamente avvia una trattativa economica sul preventivo di spesa ottenuto con l'applicazione del prezzario regionale vigente e ottenuta l'offerta economica migliorativa, trasmette gli atti al Dirigente del Servizio Tecnico o il Direttore Generale (secondo le competenze individuate dall'art. 8 del presente Regolamento). Qualora non sia possibile utilizzare gli elenchi dell'Azienda, il Responsabile del Procedimento provvederà al avviare lo stesso procedimento individuando operatori economici attraverso indagine di mercato.

- Il Dirigente del Servizio Tecnico o il Direttore Generale (secondo le competenze individuate dall'art. 8 del presente Regolamento), preso atto della comunicazione del Responsabile del Procedimento, adotta la determina a contrarre tramite affidamento diretto (salva la facoltà di procedere con altro criterio), che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti, secondo quanto previsto dall'art. 32 del Codice così come modificato dal D.Lgs n.56/2017.

- Il contratto viene stipulato dal Dirigente del Servizio Tecnico o dal

Direttore Generale (secondo le competenze individuate all'art. 8) mediante scambio di lettere con posta elettronica certificata a seguito di verifica dei requisiti.

ART. 11 – AFFIDAMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA

L'affidamento di lavori in forma diretta è consentito, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 163 del Codice, nella circostanza di somma urgenza, che non consentono alcun indugio.

Nella circostanza di somma urgenza, il soggetto fra il Responsabile del Procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico da questi incaricato, conformemente alla disciplina dell'art. 163 del Codice.

Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, co. 1, lettera c), L. 24.02.1992 n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure.

Per i lavori nel settore dei beni culturali di cui all'art. 145 e ss. del Codice, è consentito l'affidamento diretto nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di € 300.000,00, secondo le modalità di cui all'art. 163 del Codice.

ART. 12 – AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 2.000.000,00

1. Salva la ricorrenza dell'ipotesi prevista dall'art. 11 del presente Regolamento, i lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore ad € 2.000.000,00 potranno essere affidati sulla base del **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. a) del Codice, e dell'art. 36 comma 2 lett. b, c e d) così come modificato dal Dlgs 56/2017, sulla base di progetto esecutivo, purché tale criterio di scelta venga adeguatamente motivato nella determina a contrarre.

Al riguardo, anche al fine di garantire la partecipazione agli affidamenti delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di



economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione (artt. 30 commi 1-7 e art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) gli affidamenti per importi fino a € 500.00,00 potranno essere effettuati con la **procedura negoziata** art. 36 comma 2 lett. b e c) e art. 7 del presente regolamento, **applicando per l'aggiudicazione il criterio del minor prezzo.**

2. In alternativa, l'affidamento potrà avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuata in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione richiesta, secondo le indicazioni fornite dall'art. 95 del Codice e dall'art. 3 del "*Documento di consultazione sull'offerta economicamente più vantaggiosa*". I sub-criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione devono essere menzionati nella lettera di invito.

3. Per le modalità di affidamento, si richiamano l'art. 7, lett. b) e c) del presente Regolamento, nonché gli artt. 5 e 6 del "*Documento di consultazione per i contratti sotto soglia*".

ART. 13 – COMMISSIONE DI GARA

1. In tutti i casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'individuazione della migliore offerta è effettuata da una Commissione di 3 componenti, appositamente nominata dal Direttore Generale o dal Dirigente del Servizio Tecnico, se delegato dal Direttore Generale.

2. La Commissione sarà formata da esperti del settore oggetto dell'affidamento, di cui due componenti interni (salva diversa determinazione del Direttore Generale o del Dirigente delegato ai sensi dell'art. 77, co. 3 del Codice), nel rispetto del principio della rotazione, e da un componente esterno, con funzioni di Presidente (art. 2 "*Documento di consultazione sui commissari di gara*").

3. In difetto di risorse interne all'Azienda, i componenti verranno nominati ai sensi dell'art. 77, co. 3 del Codice tra gli esperti iscritti all'Albo presso l'ANAC e – fino alla operatività di tale previsione – ai sensi dell'art. 216, co. 12 del Codice, secondo le seguenti "*regole di competenza e trasparenza*":

- il Responsabile del Procedimento provvederà a sorteggiare i commissari tra tre o più nominativi (almeno due in più rispetto al numero di commissari da nominare) richiesti:

a) ai locali Consigli degli Ordini degli Architetti o Ingegneri, che provvederanno ad indicare professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, che contemplino un'attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso, testimoniata dall'attività svolta con continuità o dal numero di incarichi

ricevuti;

oppure:

b) alle locali Università, che provvederanno ad indicare docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell'area di competenza;

oppure:

c) alle locali Amministrazioni Pubbliche, che provvederanno ad indicare pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore specifico dell'affidamento o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento; i dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).

4. I requisiti di moralità e compatibilità riguardano tutti i componenti della commissione giudicatrice, sia interni, sia esterni. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, l'assenza della cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77, co. 4, 5, e 6 del Codice.

5. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte

ART. 14 - GARANZIE

A garanzia dell'offerta, l'Azienda richiederà cauzione provvisoria nella misura del 2% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del Codice.

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori è richiesta all'affidatario una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice (cauzione definitiva).

Tale garanzia è svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione e deve essere costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del Codice e dalla lettera di invito.

ART. 15 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Tutti i lavori affidati nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione o collaudo (artt. 102, co. 8 e 216, co. 16 del Codice), secondo le condizioni previste dal contratto e dalla normativa; tali verifiche saranno eseguite direttamente dall'Ufficio interessato e dal Direttore dei lavori individuato dal Dirigente dell'Area Tecnica; qualora se ne ravvisi la necessità la verifica può essere affidata a soggetti esterni qualificati per specifica competenza ed individuati in base alle leggi vigenti.

Le verifiche in questione non possono essere effettuate da dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di affidamento.

ART. 16 – RINVIO - EFFICACIA

1. Si applicano per quanto non disciplinato dal presente Regolamento le previsioni del Codice, del D.Lgs n.56/2017 di modifica del Codice e – per le parti ancora in vigore – del D.P.R. n. 207/2010, nonché ogni altra disposizione che, in attuazione del Codice, entrerà in vigore successivamente all’approvazione del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda o dell’organo straordinario che lo sostituisce, sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda e sarà efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Commissario Straordinario
Avv. Pierluigi Bianchi

